



***Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Delta del Po***

**REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA
RACCOLTA DEI TARTUFINEL TERRITORIO
DEL PARCO E PRE-PARCO (aree contigue)
REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell'EMILIA-
ROMAGNA**

(Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 e ss.mm.ii.)

Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 18 del 17/03/2014

Art. 1

1. L'area interessata dal presente regolamento è quella del Parco e Pre-Parco (aree contigue) così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.
2. All'interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:

- ZONE " A " DI PROTEZIONE INTEGRALE
divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;
- ZONE " B " DI PROTEZIONE GENERALE
divieto di ricerca e raccolta dei tartufi;
la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle sole aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (loc. Mesola) e nelle Oasi di Protezione della Fauna non menzionate nell'elenco riportato al 3° comma del presente articolo, ai possessori di apposito tesserino rilasciato ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- ZONE " C " DI PROTEZIONE AMBIENTALE E ZONE DI PRE-PARCO (aree contigue)
la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte, ai possessori di apposito tesserino rilasciato ai sensi delle leggi vigenti in materia.

3. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell'ambito delle seguenti Riserve Naturali dello Stato:

a)	R.N.I. Bassa dei Frassini – Balanzetta	(D.M. 26/07/1971)
b)	R.N.Z. Sacca di Bellocchio	(D.M. 09/02/1971)
c)	R.N. Bosco della Mesola	(D.M. 13/07/1977)
d)	R.N. Pineta di Ravenna	(D.M. 13/07/1977)
e)	R.N. Po di Volano	(D.M. 13/07/1977)
f)	R.N.P.AN. Salina di Cervia	(D.M. 31/01/1979)
g)	R.N.O. Duna Costiera ravennate e foce del torrente Bevano	(D.M. 05/11/1979)
h)	R.N.Z. Sacca di Bellocchio II	(D.M. 05/11/1979)
i)	R.N.P.AN. Destra Foce fiume Reno	(D.M. 30/09/1980)
j)	R.N.Z. Sacca di Bellocchio III	(D.M. 16/03/1981)
k)	R.N.O. Foce fiume Reno	(D.M. 16/03/1981)
l)	R.N.P.AN. Dune ed isole della Sacca di Gorino	(D.M. 18/11/1982)
m)	R.N.O. Duna Costiera di Porto Corsini	(D.M. 15/04/1983)

e nelle seguenti Oasi di protezione della Fauna:

1)	Lidi Ferraresi Nord	12)	Valle Fattibello
2)	Lidi Ferraresi Sud	13)	Santa Giustina
3)	Fossa di Porto	14)	Faro di Gorino
4)	Boscoforte	15)	Valle Dindona

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 5) <i>Canneviè – Foce di Volano</i> | 16) <i>Anse di Valle Lepri</i> |
| 6) <i>Valle di Argenta e Marmorta</i> | 17) <i>Punte Alberete –Valle Mandriole</i> |
| 7) <i>Saline di Comacchio</i> | 18) <i>Valle Furlana</i> |
| 8) <i>Bosco Mesola (loc. Goara)</i> | 19) <i>Ortazzo – Ortazzino</i> |
| 9) <i>Valle Zavelea</i> | 20) <i>Salina di Cervia</i> |
| 10) <i>Valle Ussarola</i> | 21) <i>Foce Reno e Pineta di Casalborsetti</i> |
| 11) <i>Valle Vacca</i> | |

nonché nell'ambito delle *Aziende Faunistico Venatorie* istituite nel territorio del Parco e Pre-Parco (aree contigue).

Art. 2

E' consentita la ricerca e la raccolta delle seguenti specie di tartufi:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • <i>Tuber magnatum</i> (tartufo bianco) | dal 1° settembre al 20 gennaio; |
| • <i>Tuber melanosporum</i> (tartufo nero pregiato) | dal 1° novembre al 31 marzo; |
| • <i>Tuber borchii o albidum</i> (bianchetto o marzuolo) | dal 1° dicembre al 15 aprile; |
| • <i>Tuber macrosporum</i> (tartufo nero liscio) | dal 1° settembre al 20 gennaio; |
| • <i>Tuber aestivum</i> (tartufo estivo o scorzone) | dal 1° maggio al 30 giugno; |
| • <i>Tuber uncinatum</i> (t. uncinato) | dal 20 settembre al 31 gennaio; |
| • <i>Tuber brumale</i> (t. nero d' inverno o trifola nera) | dal 1° dicembre al 30 aprile; |

stabilendo i seguenti orari di ricerca e raccolta:

sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 07.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, per gli altri periodi consentiti dal calendario.

Art. 3

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con l'ausilio di un solo cane nei periodi sopraindicati e secondo le seguenti modalità:

- a) divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di *mercoledì*;
- b) nelle Pinete "*Ribaldesa e Motte del Fondo*" (loc. Mesola), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone, previo il rilascio di apposito permesso giornaliero;
- c) nelle Pinete "*Ribaldesa e Motte del Fondo*" la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite ai soli residenti nella giornata di *sabato* nei limiti di cui alla *lettera b)*;
- d) il permesso che consente il contingentamento dell'attività di cui al precedente *punto b)* sarà rilasciato dal Comune di Mesola su delega dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Art. 4

Le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi, per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento, sono quelle stabilite dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752,

dalla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24, e dalla Legge Regionale 25 giugno 1996, n. 20, nonché dalle Leggi Regionali 13 novembre 2001, n. 38, 5 aprile 2011, n. 2 e 24 gennaio 1977, n. 2.

Art. 5

L'Ente irrogatore per le violazioni al presente Regolamento è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ed i proventi che ne derivano per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono ad esso devolute. Le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dall'art. 8 della Legge Regionale 25 giugno 1996, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 38, Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 2); per le violazioni non contemplate al citato art. 8 della Legge Regionale 1996, n. 20, si applica quanto previsto dall'art. 60 della Legge Regionale 2005, n. 6.